

Prot. N. **ACIU.2008. 4685**
(CITARE NELLA RISPOSTA)

Roma li. **15/10/08**

All' **Organismo Pagatore AGEA**
Ufficio Monocratico
Area Autorizzazione Pagamenti
Area Controlli
SEDE

All' **A.G.R.E.A.**
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 Bologna

All' **A.R.B.E.A.**
Via della Chimica, 103
85100 Potenza

A **A.R.P.E.A.**
Via Bogino, 23
10100 Torino

All' **A.R.T.E.A.**
Via S. Donato, 42/1
50127 Firenze

All' **A.V.E.P.A.**
Via N. Tommaseo, 67
35131 Padova

All' **Organismo Pagatore della
Regione Lombardia**
Dir. Centrale Progr.ne Integrata
Via Fabio Filzi, 22 - Palazzo Pirelli
20124 Milano

All' **Ente Nazionale Risi**
Piazza Pio XI, 1
20123 Milano

E p.c. **Alle Regioni e Province Autonome**
Assessorati Agricoltura
Loro Sedi



- Al **Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e forestali**
- Dipartimento delle Politiche
dello Sviluppo
- Segreteria Tecnica
Via XX Settembre, 20
00186 Roma
- Al **Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare**
- Direzione per la Protezione della
Natura
- Direzione per la Qualità della Vita
- Divisione I
Via Capitan Bavastro, 174
00154 Roma
- Al **Ministero della Salute**
- Dipartimento per la sanità
pubblica veterinaria, la nutrizione e
la sicurezza degli alimenti
Piazza G. Marconi, 25
00144 ROMA
- Alla **Regione Puglia**
Assessorato alle risorse
agroalimentari
Coordinamento Commissione
Politiche agricole
Lungomare N. Sauro, 45/47
71100 BARI

Oggetto: *addendum* alla Circolare prot. n. ACIU.2008.1388 del 17 settembre 2008 in materia di condizionalità.

Premessa

La presente circolare costituisce un *addendum* alla circolare prot. n. ACIU.2008.1388 citata in oggetto, che continua ad applicarsi per tutto quanto qui non espressamente specificato.

Requisiti minimi

Ai sensi del regolamento (CE) 1698/05 e in coerenza con le norme quadro nazionali previste nel regime di condizionalità della PAC di cui al D.M. 21 dicembre 2006 n.12541, D.M. 18 ottobre 2007



e D.M. 20 marzo 2008, si applica un quadro comune a livello nazionale per gli ulteriori requisiti minimi obbligatori da definire nei Programmi di sviluppo rurale 2007-2013, in particolare per quanto attiene ai requisiti ulteriori relativi ai **"Pagamenti agroambientali"** (misura 214) – art. 39, par. 3, Reg (CE) 1698/05.

Le indicazioni contenute nel presente provvedimento sono coerenti con le linee guida ministeriali contenute nel documento della Rete rurale nazionale "Indirizzi per l'applicazione della condizionalità e degli ulteriori requisiti minimi nel contesto delle misure "Pagamenti agroambientali", "Pagamenti per il benessere degli animali" e "Pagamenti per interventi silvoambientali".

FERTILIZZANTI

Requisiti minimi relativi all'uso di effluenti zootecnici in aziende site in Zone Ordinarie (ZO), vale a dire non vulnerabili da nitrati

Base giuridica (Recepimento)

- D.M. 19 aprile 1999, "Approvazione del codice di buona pratica agricola" (Supplemento Ordinario n. 86 G.U. n. 102 del 04-05-1999);
- Decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. (S.O. n. 120 alla G.U. n. 109 del 12-05-2006);
- Decreto legislativo n. 99/92 (Atto A3 condizionalità) sulla disciplina di utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione in agricoltura (tenori massimi in fosforo);
- Zone di salvaguardia delle risorse idriche a norma del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 così come modificato dall'articolo 94 del decreto legislativo 152/2006;
- Articoli 64 e 65, comma 5, del decreto legislativo 152/2006.

Descrizione degli impegni

Oltre agli impegni previsti in ambito di Condizionalità per le aziende agricole i cui terreni sono compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN), descritti nella Circolare di Condizionalità nel paragrafo relativo all'Atto A4, è previsto l'obbligo del rispetto delle disposizioni concernenti le zone ordinarie previste dal citato decreto interministeriale 7 aprile 2006 e dai provvedimenti regionali attuativi a norma dell'articolo 1 comma 3 del medesimo decreto (applicabili al di fuori delle ZVN).

N.B.: in caso di aziende parzialmente comprese nelle ZVN, si applicano i vincoli ed il sistema di sanzionamento previsti dall'Atto A4.

In assenza delle determinazioni regionali suddette, gli impegni aggiuntivi sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- A. obblighi amministrativi;
- B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;

- C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti dall'art. 10 (1) del Decreto 7 aprile 2006;
D. obblighi e divieti relativi all'utilizzazione degli effluenti (spaziali e temporali) previsti agli articoli 4 e 5 del Decreto 7 aprile 2006.

Obblighi amministrativi

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di "azoto al campo", calcolato in kg/anno in funzione del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell'allevamento – vedi tabella seguente:

<i>Azoto al campo prodotto (Kg/anno)</i>	<i>Classe</i>	<i>Obblighi amministrativi</i>
Minore o uguale a 1000	<u>1</u>	esonero dalla comunicazione (art. 18 c. 5)
Da 1001 a 3000	<u>2</u>	esonero dalla comunicazione (art. 18 c. 5)
Da 3001 a 6000	<u>3</u>	Comunicazione semplificata (All. IV parte B)
Maggiore di 6000	<u>4</u>	Comunicazione completa (All. IV parte A)
Allevamenti ricadenti nel campo di applicazione del d. lgs. 59/2005	<u>5</u>	Integrazione tra le procedure di Autorizzazione ai sensi del d. lgs. 59/2005 e la comunicazione completa con PUA completo (art. 19 c.1 e All. V parte A)
Allevamenti bovini con più di 500 UBA	---	Comunicazione completa comprensiva di un PUA completo

Produzione di azoto al campo

Per definire la corrispondenza tra azoto al campo prodotto e dimensione e tipologia dell'allevamento (presenza media annuale e tipo di capi in stabulazione) si fa riferimento alla tabella riportata in **Allegato 1**.

Stoccaggio degli effluenti

Per stabilire la capacità minima degli impianti di stoccaggio di cui le aziende devono disporre, occorre calcolare la produzione di effluente nel periodo riportato nella tabella in Allegato 2, che definisce i periodi minimi di stoccaggio per:

- categoria di animali;
- tipo di effluente (liquami o letami);
- zona geografica.

Nel caso dei liquami, il calcolo dovrà considerare il rispetto del franco minimo di sicurezza, ove stabilito dalle Regioni.

Elementi di verifica

Per quanto attiene all'evidenza delle violazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, rileva l'adempimento degli impegni che qui di seguito si elencano:

A – Obblighi amministrativi – in relazione agli impegni aziendali derivanti dalla classe di appartenenza

1. comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici semplificata o completa, ai sensi degli Artt. 18 e 19 del Decreto interministeriale 7 aprile 2006, per le aziende di dimensione pari o superiore a quelle di classe 3 (v. All.1);
2. rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del Dlgs 59/05, per le aziende di classe dimensionale 5 (v. Allegato 1);
3. compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica degli effluenti per le aziende zootecniche di classe 5 (v. Allegato 1) e per gli allevamenti bovini con più di 500 UBA, secondo quanto previsto dall'Allegato V al Decreto interministeriale 7 aprile 2006, in forma semplificata o completa.

B – Obblighi relativi agli stoccaggi (art. 6, 7 e 8 del Decreto interministeriale 7 aprile 2006)

4. rispetto della capacità di stoccaggio, al fine di garantire la prevista autonomia di stoccaggio, per le diverse tipologie di effluenti:
 - a. presenza del o degli impianti necessari;
 - b. corretto dimensionamento in relazione alla produzione di effluenti e del periodo di autonomia da garantire;
5. stato di funzionalità dell'impianto:
 - a. stato di manutenzione;
 - b. impermeabilità dell'impianto e assenza di perdite.

C – Obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti dall'art. 10 (1) del Decreto 7 aprile 2006

6. rispetto del massimale previsto di **340 kg/ha/anno** di apporto di azoto (media aziendale) dovuto agli effluenti distribuiti sui terreni aziendali posti al di fuori delle ZVN ovvero nelle c.d. zone ordinarie (ZO).

D – Obblighi e divieti agronomici – rispetto delle modalità di utilizzazione degli effluenti (ZO) previsti degli articoli 4, 5 e 9 del Decreto 7 aprile 2006

7. divieti previsti dagli articoli 4 e 5 del Decreto 7 aprile 2006;
8. La scelta delle tecniche e dei luoghi di distribuzione deve tenere conto:
 - a. delle caratteristiche idrogeologiche e geomorfologiche del sito;
 - b. delle caratteristiche pedologiche e condizioni del suolo;
 - c. del tipo di effluente;
 - d. delle colture praticate e della loro fase vegetativa;
 - e. della vicinanza ai punti di captazione dell'acqua potabile (arce di rispetto);

- f. della prossimità a zone di protezione particolari, ancorché non comprese nelle ZVN (aree di ricarica della falda, di emergenze naturali e artificiali della falda, zone di riserva).
9. Le tecniche di distribuzione, soprattutto nei suoli soggetti a forte erosione, devono assicurare:
- il contenimento della formazione di aerosol e la loro diffusione verso aree non interessate all'attività agricola (anche case isolate e vie pubbliche);
 - l'effettiva incorporazione nel suolo dei liquami e loro assimilati entro un periodo di tempo limitato, idoneo a limitare le perdite di ammoniaca per volatilizzazione, il rischio di ruscellamento, la lisciviazione dei nitrati, gli odori sgradevoli;
 - l'utilizzazione elevata ed uniforme degli elementi nutritivi;
 - la prevenzione della percolazione dei nutrienti nelle falde.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente Atto quando sia stata individuata una qualsiasi infrazione agli obblighi amministrativi (A), di stoccaggio (B), di rispetto dei massimali di apporto azotato (C) **oppure** il non rispetto dei divieti di utilizzazione degli effluenti (D).

Indici di verifica

Portata dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in funzione dell'influenza diretta sull'estensione degli effetti che hanno le infrazioni, rilevate a livello di parcelle agricole o di particelle catastali, ai diversi elementi d'impegno. Sarà inoltre oggetto di valutazione l'influenza delle infrazioni anche in ambito extra-aziendale.

modalità di rilevazione: *risultati dei controlli effettuati sul territorio e sulla documentazione.*

classi di violazione:

- *livello basso:* si verifica in caso di non rispetto dei divieti di utilizzazione degli effluenti (D) per una superficie inferiore al 20% della superficie agricola aziendale, purché non superiore a 4 ettari;
- *livello medio:* si verifica nei seguenti casi:
 - o non rispetto dei divieti di utilizzazione degli effluenti (D) per una superficie uguale o superiore al 20% della superficie agricola aziendale o superiore a 4 ettari, **oppure**
 - o infrazione agli impegni sullo stato di funzionalità del o degli impianti di stoccaggio (B5a o B5b);
- *livello alto:* si verifica nei seguenti casi:
 - o presenza di entrambi i parametri d'infrazione previsti per il livello medio, **oppure**
 - o mancato rispetto dei massimali di apporto azotato (C), **oppure**
 - o infrazione agli impegni B4a o B4b, **oppure**
 - o infrazione che abbia effetti extra-aziendali.

67

Gravità dell'infrazione: il livello di questo indicatore è calcolato in funzione di una classificazione che tiene conto della quantità di effluente prodotto.

modalità di rilevazione: *analisi della documentazione e verifica in azienda.*

parametri di valutazione:

- *quantità di effluenti prodotte:*

Azoto al campo prodotto (Kg/anno)	Classe
Minore o uguale a 1000	1
Da 1001 a 3000	2
Da 3001 a 6000	3
Maggiore di 6000	4
Allevamenti ricadenti nel campo di applicazione del d. lgs. 59/2005 Allevamenti bovini con più di 500 UBA	5

classi di violazione:

- *basso:* presenza di infrazioni con portata bassa o media ed appartenenza alle classi 1 o 2;
- *medio:* nei seguenti casi:
 - o presenza di infrazioni con portata bassa o media ed appartenenza alle classi 3, 4 o 5;
 - o presenza di infrazioni con portata alta ed appartenenza alle classi 1 o 2;
- *alto:* nei seguenti casi:
 - o presenza di infrazioni con portata alta ed appartenenza alle classi 3, 4 o 5.

Durata dell'infrazione: l'incidenza dell'indicatore di durata viene stabilita normalmente a livello medio, in coerenza con quanto previsto dall'art. 66 (1) secondo comma del Reg. CE 796/04 tranne il caso in cui sia riscontrata almeno una infrazione agli adempimenti previsti alle lettere D.6.e, D.6.f e D.7.d. per cui si applica un livello alto.

Casi particolari

1. nelle aziende di classe da 2 a 4, con allevamenti che prevedano periodi di stabulazione in strutture con obbligo di impianto di stoccaggio dei reflui (stalle, paddock coperti e scoperti con



superficie pavimentata, ecc.), in caso di impianto di stoccaggio assente (infrazione all'obbligo B3a) l'infrazione assume un livello alto di portata, gravità e durata;

2. nel caso di infrazioni dovute esclusivamente al non rispetto degli obblighi amministrativi (A), per le aziende di classe da 4 a 5, l'infrazione assume un livello medio di portata, gravità e durata. Nel caso in cui alle infrazioni agli obblighi amministrativi si affianchi anche un'infrazione ad un altro tipo di obbligo, l'infrazione assumerà un livello alto di portata, gravità e durata;
3. Per le aziende per le quali l'unica infrazione rilevata sia quella relativa all'impegno relativo agli *Obblighi relativi agli stoccaggi*, punto B. 4.b: "corretto dimensionamento (degli impianti esistenti) in relazione alla produzione di effluenti e del periodo di autonomia da garantire", vale quanto stabilito dal Ministero dell'Ambiente nella nota 12049/QdV/I del 6 maggio 2007, che stabilisce che le aziende abbiano tempo fino al 31 dicembre 2008 per l'adeguamento degli impianti, o dalle Regioni.
Alle aziende sulle quali sia riscontrata questa non conformità, sarà inviata una comunicazione di avvio procedura, alla quale seguirà una verifica successiva, di tipo amministrativo o in loco, alla scadenza del termine fissato.

Inadempienze di importanza minore

L'inadempienza commessa è considerata di natura minore in caso di infrazioni dovute esclusivamente al non rispetto degli obblighi amministrativi, per le sole aziende di Classe dimensionale 3.

Azioni correttive

Per questo Atto l'azione correttiva prevista è l'adeguamento delle aziende di Classe dimensionale 3 agli obblighi amministrativi che le competono (comunicazione semplificata).

N.B.: nel caso in cui sia prescritta all'azienda un'azione correttiva e l'azienda non la realizzi nei termini previsti, l'infrazione individuata precedentemente sarà considerata ripetuta e saranno applicate le riduzioni previste nei casi di reiterazione.

Intenzionalità

Oltre a quanto già stabilito dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04, in applicazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 3 del D.M. 12541/06 e successive integrazioni, i seguenti casi sono considerati come infrazioni commesse intenzionalmente:

- riscontro di un'infrazione a tutti gli obblighi applicabili all'azienda;
- impianto/i di stoccaggio assente/i (infrazione all'obbligo di cui all'elemento di verifica B3a), per le aziende di classe dimensionale 5.



Allegato 1 – Produzione di azoto al campo – schema di classificazione delle aziende zootecniche

<i>Classe dimensionale</i>	<i>Azoto al campo prodotto (Kg/anno)</i>	<i>Posti bestiame corrispondenti (n.)</i>
1	Minore o uguale a 1000	<p>Avicoli</p> <ul style="list-style-type: none"> - inf. o uguali a 2174 posti ovaiole - inf. o uguali a 4000 posti broiler - inf. o uguali a 4350 posti pollastra - inf. o uguali a 670 posti tacchino maschio - inf. o uguali a 1300 posti tacchino femmina - inf. o uguali a 5300 posti faraona <p><i>Cunicoli</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - inf. o uguali a 2000 posti fattrice - inf. o uguali a 4200 posti capo all'ingrasso <p>Suini</p> <ul style="list-style-type: none"> - inf. o = a 90 grassi da 100 kg di p.v. medio - inf. o uguali a 38 scrofe con suinetti inf. a 30 kg <p>Bovini</p> <ul style="list-style-type: none"> - inf. o uguali a 12 vacche in produzione - inf. o uguali a 23 vacche nutrici - inf. o uguali a 27 capi in rimonta - inf. o uguali a 30 bovini all'ingrasso - inf. o uguali a 116 vitelli a carne bianca <p><i>Ovicaprini</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - inf. o uguali a 200 posti capo adulto - inf. o uguali a 280 posti agnellone <p><i>Equini</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - inf. o uguali a 85 posti puledro da ingrasso - inf. o uguali a 25 posti fattrice o stallone
2	Da 1001 a 3000	<p>Avicoli</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 2175 a 6520 posti ovaiole - da 4001 a 12000 posti broiler - da 4351 a 13000 posti pollastra - da 671 a 2000 posti tacchino maschio - da 1301 a 3950 posti tacchino femmina - da 5301 a 15800 posti faraona

		<p><i>Cunicoli</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - da 2001 a 6000 posti fattrice - da 4201 a 12500 posti capo all'ingrasso <p>Suini</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 91 a 270 grassi da 100 kg di p.v. medio - da 39 a 114 scrofe con suinetti inf. a 30 kg <p>Bovini</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 13 a 36 vacche in produzione - da 24 a 68 vacche nutrici - da 28 a 83 capi in rimonta - da 31 a 90 bovini all'ingrasso - da 117 a 348 vitelli a carne bianca <p><i>Ovicaprini</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - da 201 a 600 posti capo adulto - da 280 a 850 posti agnellone <p><i>Equini</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - da 86 a 250 posti puledro da ingrasso - da 26 a 80 posti fattrice o stallone
Classe dim.le	Azoto al campo (Kg/anno)	Posti bestiame corrispondenti (numero)
3	Da 3001 a 6000	<p>Avicoli</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 6521 a 13000 posti ovaioia - da 12001 a 24000 posti broiler - da 13001 a 26000 posti pollastra - da 2001 a 4000 posti tacchino maschio - da 3951 a 7900 posti tacchino femmina - da 15801 a 31600 posti faraona <p>Cunicoli</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 6001 a 12000 posti fattrice - da 12501 a 25000 posti capo all'ingrasso <p>Suini</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 271 a 540 grassi da 100 kg di p.v. medio - da 115 a 228 scrofe con suinetti inf. a 30 kg <p>Bovini</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 37 a 72 vacche in produzione - da 69 a 136 vacche nutrici - da 84 a 166 capi in rimonta - da 91 a 180 bovini all'ingrasso - da 349 a 697 vitelli a carne bianca <p>Ovicaprini</p> <ul style="list-style-type: none"> - da 601 a 1200 posti capo adulto - da 851 a 1700 posti agnellone

BM

		Equini - da 251 a 500 posti puledro da ingrasso - da 81 a 160 posti fattrice o stallone
4	Maggiore di 6000	Avicoli - da 13001 a 40000 posti ovaioia da 24001 a 40000 posti broiler - da 26001 a 40000 posti pollastra - da 4001 a 40000 posti tacchino maschio - da 7901 a 40000 posti tacchino femmina - da 31601 a 40000 posti faraona Cunicoli - oltre 12001 posti fattrice - oltre 25001 posti capo all'ingrasso Suini - da 541 a 2000 grassi di 100 kg di pv medio - da 229 a 750 scrofe con suinetti inf. a 30 kg Bovini - da 73 a 416 vacche in produzione - da 137 a 421 vacche nutrici - da 167 a 833 capi in rimonta - da 181 a 625 bovini all'ingrasso - da 698 a 1920 vitelli a carne bianca Ovicaprini - oltre 1201 posti capo adulto - oltre 1701 posti agnellone Equini - oltre 501 posti puledro da ingrasso - oltre 161 posti fattrice o stallone
Classe dim.le	Azoto al campo (Kg/anno)	Posti bestiame corrispondenti (numero)
5	Allevamenti ricadenti nel campo di applicazione del D. Lgs. 59/2005	Avicoli - Oltre 40000 posti ovaiole - Oltre 40000 posti broilers Suini - Oltre 2000 grassi - Oltre 750 scrofe con suinetti inf. a 30 kg



Allegato 2 – impegni di stoccaggio e movimentazione effluenti in Zone Ordinarie (ZO)

Tipo di effluente	Assimilazione	Autonomia di stoccaggio (giorni)		Possibilità di portare i materiali palabili direttamente in campo dopo la rimozione evitando la realizzazione di stoccaggi in azienda
		Centro Nord	Meridione	
Bovini				
Letami	letame	90	90	SI senza limiti di tempo in ZO
Frazioni palabili risultanti da trattamenti	letame	90	90	NO
Letami, liquami e/o materiali ad essi assimilati sottoposti a trattamento di disidratazione c/o compostaggio	letame	90	90	NO
Liquami bovini da latte	liquame	90 <i>con presenza di prati e cereali a-vernini</i> 120 <i>in assenza</i>	90 <i>con presenza di prati e cereali a-vernini</i> 120 <i>in assenza</i>	NO
Liquami bovini da carne	liquame	120	120	NO
Liquidi di sgrondo da stoccaggio di letami e materiali separati	liquame	Come i liquami	Come i liquami	NO
SUINI				
Liquami	liquame	120	120	NO
Liquidi di sgrondo da stoccaggio di letami e materiali separati	liquame	Come i liquami	Come i liquami	NO
Letami	Letame	90	90	SI senza limiti di tempo in ZO
Frazioni palabili risultanti da trattamenti	Letame	90	90	NO

Letami, liquami e/o materiali ad essi assimilati sottoposti a trattamento di disidratazione e/o compostaggio	Letame	90	90	NO
--	--------	----	----	----

Tipo di effluente	Assimilazione	Autonomia di stoccaggio (giorni)		Possibilità di portare i materiali palabili direttamente in campo dopo la rimozione evitando la realizzazione di stoccaggi in azienda
		Centro Nord	Meridione	
<i>AVICOLI</i>				
Lettieria di avicoli a terra (tacchini, broilers, faraone, ovaiole/pollastre/riproduttori)	letame	90	90	SI
Pollina di ovaiole in gabbia disidratata su nastro ventilato	letame	90	90	NO
Pollina di ovaiole in gabbia disidratata in tunnel esterni/interni	letame	90	90	NO
Pollina di ovaiole in gabbia su fossa profonda	letame	90	90	SI
Pollina non disidratata di ovaiole in gabbia	liquame	120	120	NO
Acque di lavaggio attrezzature e strutture mescolate a deiezioni non palabili	liquame	120	120	NO
Acque di lavaggio attrezzature e strutture tenute separate dalle deiezioni	Acque reflue di cui ad Art. 28 comma 7b del D. lgs. 152/99	90	90	NO

FITOFARMACI

Requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fitosanitari

Base giuridica (Recepimento)

- D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236;
- D. Lgs. 152/2006, art. 93 – individuazione delle zone vulnerabili da fitosanitari.

Descrizione degli impegni



Nel presente documento sono trattati i requisiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti fra gli impegni previsti dall'atto B9 e dall'atto B11 nel contesto della condizionalità.

In assenza di determinazioni regionali che definiscano ulteriormente il quadro normativo di riferimento, nel contesto dei pagamenti agroambientali risultano aggiuntivi rispetto agli obblighi di condizionalità, unicamente:

- l'obbligo di verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione, con cadenza almeno quinquennale.
- le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale.

Elementi di verifica

Per quanto attiene all'evidenza delle violazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, rileva l'adempimento degli impegni che qui di seguito si elencano:

A – Verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione

Le aziende devono assicurare il buono stato di funzionalità dei dispositivi di irrorazione, attraverso la verifica funzionale ed il rilascio con cadenza quinquennale di un attestato emesso da un tecnico o una struttura specializzata.

B – Rispetto delle prescrizioni legate alla delimitazione di aree sensibili ai fitofarmaci

Nel caso in cui siano state definite e delimitate dagli enti preposti aree sensibili ai fitofarmaci, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 93 del D. LGS. 152/2006, le aziende dovranno rispettare le prescrizioni in termini di divieti, quantità e concentrazioni, modalità e tempi di utilizzo dei fitofarmaci.

Determinazione dell'infrazione: si ha violazione del presente impegno quando sia stata individuata una qualsiasi infrazione agli obblighi descritti.

Indici di verifica

Portata, Gravità e Durata dell'infrazione: in caso d'infrazione, gli indici sono fissati:

A livello medio, in caso di infrazione dell'impegno di cui alla lettera A;

A livello alto, in caso di infrazione dell'impegno di cui alla lettera B o di entrambi gli impegni.

Modalità di rilevazione: *risultati dei controlli effettuati sulle attrezzature, sul territorio e sulla documentazione.*

Inadempienze di importanza minore

Date le caratteristiche degli impegni previsti, le inadempienze non possono essere considerate di importanza minore e non sono quindi previste azioni correttive.

Nonostante ciò, in caso di infrazione all'impegno A, l'azienda dovrà sottoporre la propria attrezzatura ad una verifica di funzionalità con rilascio di relativo certificato entro un tempo fissato.

Tale intervento sarà sottoposto ad ulteriore controllo, al termine della nuova scadenza fissata.



Intenzionalità

Oltre a quanto già stabilito dall'art. 66 (4) del Reg. CE 796/04, in applicazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 3 del D.M. 12541/06 e successive integrazioni, i seguenti casi sono considerati come infrazioni commesse intenzionalmente:

- nel caso di infrazione all'impegno A e mancata esecuzione della verifica di funzionalità entro i tempi fissati per il nuovo controllo.

IL DIRETTORE DELL'AREA DI COORDINAMENTO

(Dr. Giancarlo Nanni)

